



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONERA

Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256

mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it

C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ

31030 - CARBONERA (TV)

<http://www.iccarboneratv.edu.it/>

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

 **Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Prot. n. (vedi segnatura)

Carbonera, (vedi segnatura)

**CONTRATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI (R.P.D. / D.P.O.)**

TRA

L'Istituto Comprensivo di Carbonera con sede in via Roma, 56 – 31030 Carbonera (TV) – C.F. 80026200263 rappresentato legalmente da Mario Mercuri nel suo ruolo di Dirigente Scolastico, in seguito denominato "ISTITUTO"

E

l'Avv. Alfredo Solarino, nato il xxx a xxx e residente in xxxxx, C.F.:xxxx, in seguito denominato DPO incaricato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

In piena autonomia e indipendenza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, il DPO è incaricato dal titolare del trattamento di svolgere compiti e funzioni di seguito riportati, considerata l'acquisizione con la presente, ai sensi dell'Art. 37 comma 1 lettera a) del GRPD, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO) e, conseguentemente, l'esecuzione delle seguenti attività:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...);
- dare supporto al titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative);
- mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
- garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- assistere, ove necessario, il titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo;
- supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento e verificarne la corretta tenuta;
- garantire almeno tre visite in sede oppure on line per la verifica di conformità (audit) sulla correttezza delle misure tecniche organizzative;

Art. 3 Obblighi dell'incaricato DPO/RPD

Il Data Protection Officer incaricato, Avv. Alfredo Solarin, si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto.

Riguardo attività di Audit, il DPO si impegna ad effettuare verifiche ispettive interne e presso i responsabili del trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti ed attenendosi alla normale diligenza richiesta dalla prassi. Previa comunicazione al titolare del trattamento, nell'esecuzione dell'incarico il DPO si potrà avvalere, sotto la propria responsabilità, di sostituti, ausiliari, collaboratori e personale dipendente dei quali fornirà apposita richiesta, allegando il curriculum vitae, per la relativa autorizzazione rilasciata dall'Istituto.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna, tramite il Responsabile del Trattamento dei Dati a:

- a) mettere a disposizione del RPD/DPO il personale ed i documenti necessari al fine dell'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) consultare il DPO tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere al DPO incaricato, il compenso di € 950,00/annue, assoggettato a tutte le ritenute di legge, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che comunque avverrà a seguito di avvenuta rendicontazione delle attività svolte.

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 3 anni a partire dal 16/12/2024 e non è rinnovabile tacitamente.

Art. 6 Responsabilità e foro competente

Il DPO incaricato è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Treviso.

Art. 7 Oneri a carico dell'Istituto scolastico

Restano a carico dell'Istituto scolastico tutti gli oneri relativi alla fornitura delle informazioni e delle documentazioni esistenti.

Art. 8 Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico del DPO incaricato.

Art.9 Accordo di riservatezza per tutte le informazioni fornite dal titolare del trattamento e per il trattamento dei dati

Il DPO incaricato e il titolare del trattamento dichiarano con la presente di essere consapevoli che, a seguito dell'incarico conferito con il presente atto, potranno venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata e si impegnano a mantenere il più stretto riserbo su quanto ricevuto, nonché su qualsiasi altra notizia, confidenza e/o informazione, nel più ampio significato del termine, appresa. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito dell'espletamento del presente incarico, in modo da garantirne la sicurezza, riservatezza e liceità.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il DPO incaricato, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali.

Carbonera, lì 16/12/2024

Avvocato Alfredo Solarino
ALFREDO
SOLARINO
30.12.2024
08:16:23
GMT+00:00



Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Mercuri